

Abstract

La tesi analizza il ruolo dei Compliance Programs (o "MOG") nella responsabilità da reato degli enti, in chiave comparata tra esperienza statunitense e italiana, con particolare riferimento al d.lgs. n. 231 del 2001, nel contesto della crescente centralità della responsabilità delle persone giuridiche tra globalizzazione dei mercati, complessità organizzativa e criminalità economico-finanziaria.

Obiettivo della ricerca e domande-guida.

L'obiettivo è duplice, da un lato mettere in luce punti di forza e criticità dei due sistemi e verificare l'efficacia reale dei *Compliance Programs* nella prevenzione dei reati e nella promozione di una cultura della legalità all'interno delle imprese, dall'altro individuare possibili linee evolutive per la disciplina italiana. La ricerca è guidata da tre quesiti: se i modelli adottati dalle imprese siano realmente efficaci o meramente "cosmetici"; se gli incentivi normativi siano sufficienti a compensare i costi di implementazione della compliance; se sia necessaria una riforma organica del d.lgs. n. 231 del 2001 che chiarisca con maggiore precisione i requisiti di adeguatezza dei MOG.

Attività svolta.

L'attività svolta consiste in una ricostruzione storico-sistematica e comparata della responsabilità da reato degli enti e del ruolo dei Compliance Programs/MOG, sviluppata attraverso l'analisi delle matrici teoriche e dell'evoluzione dei due ordinamenti. Dopo l'inquadramento dell'evoluzione della responsabilità degli enti (crisi della Corporate Governance, superamento del dogma *societas delinquere (et puniri) non potest*, centralità dei Compliance Programs e rischio di compliance "cosmetica"), la tesi analizza comparativamente la corporate liability nei due ordinamenti, con attenzione ai criteri di imputazione e al sistema sanzionatorio, agli standard di compliance (normativi e di *soft law*), nonché alla loro applicazione nella prassi e nel vaglio giudiziario. In particolare, l'elaborato esamina, in chiave comparata, il sistema nordamericano (corporate liability, *Federal/Organizational Sentencing Guidelines*, standard del Department of Justice, *Pretrial Diversion Agreements e prosecutorial agreements*) e il sistema italiano ex d.lgs. 231/2001 (colpa di organizzazione, MOG, linee guida, *soft law*, profili applicativi, elusione fraudolenta e controllo della magistratura inquirente e giudicante).

Esito del lavoro.

L'analisi comparata mostra che entrambi i sistemi si fondano su una logica di partenariato pubblico-privato e su un equilibrio tra deterrenza e incentivi, nel quale la compliance dovrebbe costituire un elemento sostanziale della governance; tuttavia, in assenza di standard sufficientemente determinati e di reali incentivi, in entrambi gli ordinamenti si affermano forme di compliance strategica o "cosmetica", orientate più alla gestione del rischio sanzionatorio che alla reale prevenzione dei reati. In senso positivo, il sistema nordamericano offre un approccio multilivello alla compliance, grazie a una stratificazione normativa che include leggi settoriali, *Federal Sentencing Guidelines*, linee guida del *Department of Justice* e decisioni giurisprudenziali; un ruolo centrale è svolto dalle autorità governative e, soprattutto, dalle autorità indipendenti, che emanano linee guida vincolanti nei rispettivi settori di vigilanza e contribuiscono a diffondere una compliance olistica. È inoltre significativa la codificazione operata dalle *Organizational Sentencing Guidelines* delle misure cautelari da inserire nei programmi. In senso negativo, però, la pluralità di fonti, standard e autorità, unita all'assenza di reali incentivi sul piano sanzionatorio, ha fatto emergere derive patologiche e fenomeni di compliance strategica orientati non tanto alla prevenzione dei reati quanto alla soddisfazione delle aspettative dei *prosecutors* nell'ambito dei *Deferred/Non Prosecution Agreements*. Alla luce di tali considerazioni, la tesi propone di rafforzare nel nostro ordinamento i meccanismi di determinazione e certificazione dei Modelli Organizzativi, valorizzando il ruolo delle autorità amministrative e, in particolare, delle autorità indipendenti, già in parte riscontrabile nell'ordinamento italiano (si pensi alle linee guida ANAC in materia di whistleblowing), che, come dimostra l'esperienza statunitense, è decisivo nel monitorare i *Compliance Programs* e nel fornire alle imprese indicazioni per conformarsi alle normative di settore. In questa direzione, richiama il modello dell'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 e prospetta, nell'art. 6, un meccanismo in cui la conformità alle linee guida emanate dalle autorità di settore o dalle associazioni rappresentative degli enti comporti una presunzione iuris tantum di idoneità, superabile dal pubblico ministero, con criteri guida più dettagliati sui requisiti minimi del MOG. Una simile riforma permetterebbe al giudice di concentrarsi sull'effettiva attuazione del modello, sulla

verifica della colpa di organizzazione e sul corretto funzionamento degli incentivi, riducendo l'imprevedibilità del giudizio e favorendo l'abbandono dei modelli "cosmetici". In un'ottica più ampia di riforma, l'elaborato propone inoltre di eliminare le differenze tra art. 6 e art. 7 del decreto, creando un canale di imputazione unica fondato sulla colpa di organizzazione, con chiarimenti sul ruolo dell'elusione fraudolenta (ferma la necessaria presenza dell'Organo di Vigilanza) e sui riflessi in tema di onere della prova. Sul piano procedurale, evidenzia la necessità di assicurare l'effettiva annotazione dell'illecito amministrativo ex art. 55 d.lgs. 231/2001, riducendo gli spazi di discrezionalità dei pubblici ministeri mediante maggiore chiarezza normativa e controlli giurisdizionali. Nel complesso, il lavoro individua due direttrici per il futuro del sistema italiano: valorizzare gli elementi di chiarezza e orientamento del modello statunitense (standard ufficiali, ruolo delle autorità indipendenti, approccio multilivello e compliance olistica) ed evitare le relative derive patologiche, salvaguardando la finalità preventiva ed etica dei MOG.